

**Ricorso proposto l'8 aprile 2016 — Italia/Commissione****(Causa T-147/16)**

(2016/C 191/55)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: S. Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione n. C (2016) 366 final del 28 gennaio 2016, notificata il 29 gennaio 2016, con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana il pagamento delle somme di € 5 382 000 e di € 2 106 000 a titolo di penalità di mora corrispondenti, rispettivamente, al terzo e al quarto semestre successivo al deposito della predetta sentenza della Corte;
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 14 del Reg. (CE) 22 marzo 1999 n. 659/1999, sulla falsa applicazione dell'articolo 11 del Reg. (CE) 21 aprile 2004 n. 794/2004, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.

- Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata impone di applicare, alle somme dovute dalle imprese per la restituzione dell'aiuto di Stato, gli interessi al tasso composto, così come previsto dall'articolo 11 del Reg. n. 794/2004. Il Governo italiano contesta tale punto ritenendo che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale regime di calcolo degli interessi non può trovare applicazione con riferimento alle decisioni di recupero anteriori all'entrata in vigore del Reg. n. 794/2004 e, tanto meno, con riferimento alle decisioni anteriori alla pubblicazione della Comunicazione del 2003 della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali. In contrario, non vale invocare, come fa la Commissione nella decisione impugnata, un preteso accordo in senso contrario, che sarebbe intervenuto tra la Commissione medesima e le autorità italiane.

---

**Impugnazione proposta l'11 aprile 2016 da Adrian Barnett e Sven-Ole Mogensen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016, causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione****(Causa T-148/16 P)**

(2016/C 191/56)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Adrian Barnett (Roskilde, Danimarca), Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Controinteressata nel procedimento:* Commissione europea**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare e disporre

- l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione;

statuendo ex novo,

- annullare le decisioni di cui ai cedolini di pensione del mese di giugno 2014, con cui il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti è ridotto a partire dal 1° gennaio 2014;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica (TFP), interpretando le disposizioni chiare e precise dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») alla luce della presunta «reale volontà del legislatore» in ordine alla portata della sospensione del meccanismo di attualizzazione delle pensioni e delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014. Così facendo, il TFP avrebbe interpretato contra legem l'articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto e le modalità di applicazione di cui all'allegato XI di detto Statuto.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di diritto che il TFP avrebbe commesso, in quanto le condizioni statutarie per procedere alla attualizzazione intermedia controversa, previste all'allegato XI dello statuto, non sarebbero state soddisfatte e la Commissione, eseguendo tale attualizzazione, sarebbe incorsa in uno sviamento di potere. Infatti, dopo aver rilevato, nella sentenza impugnata, che il coefficiente di correzione precedente era stato calcolato erroneamente nel regolamento (UE) n. 1416/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, il TFP sarebbe incorso in un errore di diritto, poiché ha dichiarato che il principio di parità di trattamento consentiva all'autorità che ha il potere di nomina (APN) di procedere all'attualizzazione intermedia controversa, in modo non conforme alla teoria della revoca di atti amministrativi illegittimi costitutivi di diritti o di analoghi vantaggi.

---

### **Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 da Ingrid Fedtke avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016 nella causa F-107/15, Fedtke/CESE**

(Causa T-157/16 P)

(2016/C 191/57)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Ingrid Fedtke (Wezembeek Oppem, Belgio) (rappresentante: avv. M. A. Lucas)

*Controinteressato nel procedimento:* Comitato economico e sociale europeo

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del 5 febbraio 2016 del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) nella causa F-107/15;
- rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci sul merito del ricorso;
- statuire secondo diritto sulle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore di diritto e/o sulla carenza di motivazione che, secondo la ricorrente, vizia l'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha considerato, ai punti da 19 a 21 e 25 di detta ordinanza, che, sia nell'ipotesi di una domanda di riesame di una decisione non contestata tempestivamente quanto nel caso di una domanda che metta indirettamente in discussione una siffatta decisione, il carattere nuovo di un fatto addotto per corroborare la domanda richiede che né la ricorrente né l'amministrazione ne siano stati, o possano esserne stati, al corrente, al momento dell'adozione della decisione divenuta definitiva, e ha applicato tale principio ai punti da 27 a 32 della citata ordinanza, sebbene dalla giurisprudenza risulti che la mancata conoscenza del fatto dedotto in giudizio non è richiesta nel caso di una domanda di riesame.